

INAPPLICABILITA' DELLO IUS SUPERVENIENS ALLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli Avvocati, il principio del *favor rei* codificato dall'art. 65 comma 5 L. P., riguardando esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico, non si applica all'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, per il quale resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative, con la conseguente inapplicabilità dello *ius superveniens* introdotto dall'art. 56 comma 3 L.P.

CDD Napoli, Dec. 1/2019 – Pres. Barone, Est. Ciannella